



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE BOGNANNI

- Presidente -

ISCRIZIONE
IPOTECARIA
ESATTORIALE

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CARACCILO

- Consigliere -

Ud. 24/06/2015 - PU

Dott. ANTONELLO COSENTINO

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 17967/2012 +
R.G.N. 23550/2012

Dott. ROBERTA CRUCITTI

- Consigliere -

Aut. 17497
Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

C.U. + C.I.

Sui ricorsi riuniti:

1) n. 17967-2012 proposto da:

LL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO CAMPANELLA 41/G, presso lo studio dell'avvocato LAILA PERCIBALLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUISA FONTI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA SUD S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell'avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

17497/15

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

nonchè contro

COMUNE DI ANZIO, ROMA CAPITALE, REGIONE LAZIO, A S.p.A.

- intimati -

avverso la sentenza n. 88/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 03/05/2012;

2) n. 23550-2012 proposto da:

LL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO CAMPANELLA, 41/G, presso lo studio dell'avvocato LAILA PERCIBALLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUISA FONTI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

e contro

EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell'avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

COMUNE DI ANZIO, ROMA CAPITALE, REGIONE LAZIO, A S.p.A.

- intimati -

avverso la sentenza n. 87/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 03/05/2012;

udita la relazione sulle cause riunite svolta nella pubblica udienza del 24/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l'Avvocato LAILA PERCIBALLI, che si riporta ai motivi del ricorso e l'Avvocato ALBERTO COLITTI, per delega dell'Avvocato GIOIA VACCARI, che si riporta al controricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorsi nn. 17967/12 R.G. e 23550/12 R.G. vengono proposti dal sig. LL nei confronti di Equitalia Sud, di Agenzia delle entrate, del Comune di Anzio, di Roma Capitale, di Regione Lazio e di A spa per la cassazione delle sentenze n. 88/35/12 (impugnata con il ricorso n. 17967/12) e n. 87/35/12 (impugnata con il ricorso n. 23550/12) con le quali la Commissione Tributaria Regionale del Lazio si è pronunciata, rispettivamente, sugli appelli separatamente proposti da Equitalia (appello definito con la sentenza n. 88/35/12) e dall'Agenzia delle entrate (appello definito con la sentenza n. 87/35/12) avverso la medesima sentenza n. 7/22/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, senza aver proceduto alla relativa riunione.

La sentenza di primo grado, dato atto che il contribuente aveva impugnato una iscrizione ipotecaria effettuata su un immobile di sua proprietà sito in Roma, via X, nonché ventidue delle quarantuno cartelle esattoriali a garanzia del cui pagamento il concessionario aveva iscritto ipoteca, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle cartelle aventi ad oggetto debiti non tributari, accolse la mancata notifica delle cartelle relative a debiti tributari e annullò l'iscrizione ipotecaria sull'immobile sito in Roma, via X.

La Commissione Tributaria Regionale - con le sentenze n. 87/35/12 (resa sull'appello dell'Agenzia delle entrate) e n. 88/35/12 (resa sull'appello di Equitalia), identiche tra di loro, salvo che per l'intestazione - ha confermato la declaratoria di difetto di giurisdizione sull'impugnativa delle cartelle relative a crediti non tributari, ha giudicato ammissibile la produzione in appello dei documenti dimostrativi della notifica delle cartelle relative ai tributi erariali e ha dichiarato tali cartelle ben notificate; conseguentemente, ha affermato che l'iscrizione ipotecaria era impugnabile soltanto per vizi propri e ha rigettato la relativa impugnativa, disattendendo la tesi del contribuente secondo cui, ai fini della legittimità delle iscrizioni ipotecarie eseguite dopo oltre un anno dalla notifica delle cartelle

presupposte, sarebbe necessaria la notifica di una intimazione di pagamento ex art. 50 d.p.r. 602/73.

Entrambi i ricorsi del contribuente si fondano su una molteplicità di doglianze, raggruppate in dieci motivi, molti dei quali – ma non tutti – uguali tanto nel ricorso n. 17967/12 relativo alla sentenza n. 88/35/12 (resa sull'appello di Equitalia) quanto nel ricorso n. 23550/12 relativo alla sentenza n. 87/35/12 (resa sull'appello dell'Agenzia delle entrate).

Tanto l' Agenzia delle entrate quanto Equitalia si sono costituite in entrambi i procedimenti, con la precisazione che l'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso nel proc. n. 23550/12 e mera memoria di costituzione, per la partecipazione alla discussione orale, nel proc. n. 17967/12.

Parte contribuente ha depositato memoria in entrambi i procedimenti.

All'udienza del 4.3.15 il Collegio ha disposto la riunione dei due procedimenti e l'acquisizione dei fascicoli di merito; all'esito di tale acquisizione, le cause riunite sono state discusse all'udienza del 24.6.15, alla quale sono intervenuti i difensori del contribuente e di Equitalia Sud.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso n. 17967/12 si deduce, quale primo mezzo di gravame, *l'error in procedendo* in cui la Commissione Tributaria Regionale è incorsa pronunciando la sentenza n. 88/35/12 (sull'appello proposta da Equitalia avverso la sentenza di prima cure) senza rilevare che detto appello non era stato notificato al contribuente.

Nel ricorso n. 23550/12 si deduce, quale primo mezzo di gravame, *l'error in procedendo* in cui la Commissione Tributaria Regionale è incorsa pronunciando la sentenza n. 87/35/12 (sull'appello proposta dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di prima cure) senza rilevare che detto appello non era stato notificato ad Equitalia.

Dall'esame degli atti del giudizio di merito, consentito a questa Corte in ragione della natura del vizio denunciato, si rileva che;

- nel fascicolo della causa decisa dalla Commissione Tributaria Regionale con la sentenza n. 88/35/12 non è presente l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata con cui l' atto di appello di Equitalia sarebbe stato notificato al contribuente; l'appello di Equitalia, quindi, non risulta notificato al contribuente.

- nel fascicolo definito con la sentenza n. 87/35/12 non è presente l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata con cui l'atto di appello dell'Agenzia delle entrate sarebbe stato notificato ad Equitalia; l'appello dell'Agenzia delle entrate quindi non risulta notificato ad Equitalia.

Ciò posto, osserva il Collegio che tanto nell'appello di Equitalia (col secondo motivo) quanto nell'appello dell'Agenzia delle entrate (con l'unico motivo) al giudice di secondo grado era stata devoluta la questione del perfezionamento della notifica delle cartelle (aventi ad oggetto tributi erariali) presupposte all'iscrizione ipotecaria. La (parziale) identità del *devolutum* implica l'inscindibilità delle cause. Come infatti questa Corte ha più volte affermato, il concetto di causa "inscindibile" di cui all'art. 331 cpc va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, le quali si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (sentt. 567/98, 13695/01, 27152/09, 1535/10).

Ciò posto, è palese che, sulla questione della validità della notificazione delle cartelle presupposte all'iscrizione ipotecaria impugnata va evitata la formazione di giudicati diversi nei confronti del concessionario della riscossione e nei confronti dell'ente impositore (si vedano, in argomento, le pronunce di questa Corte nn. 10934/15, 24868/13), cosicché tali parti, pur non essendo litisconsorti sostanziali, devono considerarsi, qualora entrambe abbiano preso parte al giudizio di primo grado, litisconsorti processuali, insieme al contribuente, nel giudizio di secondo grado.

Da tanto discende che sia la sentenza n. 88/35/12, in cui l'appello del concessionario è stato notificato all'Agenzia delle entrate ma non al contribuente, sia la sentenza n. 87/35/12, in cui l'appello dell'Agenzia delle entrate è stato notificato al contribuente ma non al concessionario, vanno giudicate nulle per non integrità del contraddittorio; la Commissione Tributaria Regionale, infatti, non ha rispettato né la prescrizione di cui all'articolo 335 cpc, non avendo disposto la riunione delle impugnazioni dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia, né quella di cui all'articolo 331 cpc, non avendo ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del contribuente, nel procedimento introdotto con l'appello di Equitalia, né nei confronti di Equitalia, nel procedimento introdotto con l'appello dell'Agenzia delle entrate

Entrambe le sentenze impugnate con i ricorsi per cassazione qui riuniti vanno pertanto cassate con rinvio, in accoglimento, quanto alla sentenza n. 88/35/12, del primo

motivo del ricorso n. 17967/12 R.G. e, quanto alla sentenza n. 87/35/12, del primo motivo del ricorso n. 23550/12 R.G., con assorbimento degli altri motivi di ricorso.

Il giudice del rinvio procederà quindi alla trattazione unitaria degli appelli dell' Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 7/22/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nell' integrità del litisconsorzio di tutte le parti del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 10934/15, cit.: *"In tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità"*).


P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ciascuno dei ricorsi riuniti, assorbiti gli altri motivi, cassa entrambe le sentenze gravate e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che procederà alla trattazione unitaria degli appelli dell' Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 7/22/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nell' integrità del litisconsorzio di tutte le parti del giudizio di primo grado, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2015.

Il Consigliere relatore

Antonello Cosentino



Il Presidente

Salvatore Boghetti



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 2 SET. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

